

Scontrino fiscale: 30 anni dalla sua entrata in vigore

Data: 7 gennaio 2013 | Autore: Rosy Merola

Speciale Registratori Cassa **25 STAMPA SERA**
Sabato 2 Luglio 1983

In un clima di grande confusione è partita ieri l'introduzione dei registratori di cassa

Comincia l'era dello scontrino

È cominciata il primo luglio nei negozi di tutta Italia l'introduzione scaglionata dei registratori di cassa. È iniziata male: contenti — ministeri delle Finanze e commercianti — soltanto perché sono riusciti a mettersi d'accordo, il primo senza rimangiarsi il provvedimento e i secondi avendo ottenuto (grazie ad una rivendicazione partita proprio dall'Ascom di Torino) di poter mettere in regola senza sanzioni (per lo meno sino a fine luglio, poi si vedrà), quando le ditte produttrici risorciarono a soddisfare la domanda. Domanda che attualmente risulta ancora inevasa sia per quanto riguarda i registratori, sia per quanto concerne gli speciali rotoli di carta con cui questi dovranno lavorare.

Non si poteva fare di più, insomma. E intanto è stato deciso che i negozianti coinvolti nel provvedimento godranno di un credito d'imposta del 40 per cento sul prezzo d'acquisto (in media, sul milione e mezzo), con un tetto di 800 mila lire.

La legge, che risale al 26 gennaio scorso ed è stata approvata con decreto ministeriale il 23 marzo, è scaglionata in base a cinque turni. Per i turni i registratori, regolati secondo il volume di affari denunciati nel 1981, risultano obbligatori dal 1° luglio soltanto per coloro che avevano allora denunciato un'entrata superiore ai 200 milioni (80 mila su scala nazionale, dal 6 al 7 per cento nella nostra provincia). Poi, l'obbligo partirà al 1° marzo '84 per chi ha superato i cento milioni, dal 1° marzo '85 per chi è andato oltre i 60 milioni, dal 1° marzo '86 per oltre i trenta milioni e dall'anno seguente per chi è risultato inferiore a questa cifra.

Considerazione immediata: durante la spesa dei prossimi giorni sarà facile che a noi consumatori venga la tentazione immediata di fare grosso modo i conti. In tasca ai soliti fornitori. Peccato soltanto che, nella ridda di informazioni e controinformazioni delle ultime settimane, diventa difficilissimo capire chi è in regola, chi è in attesa di uniformarsi, chi magari continua a utilizzare i vecchi registratori «traslatori» che, previa qualche modifica, saranno tollerati sino al 1987.

Le sanzioni per chi, a tempo debito, non rispetterà la legge saranno comunque pesanti. La mancata emissione dello scontrino è infatti penalizzata con una contravvenzione tra le 200 e le 900 mila lire, ridotta ad un quarto qualora lo scontrino emesso non venga consegnato. Inoltre, cinque violazioni accertate e compiute nell'arco di un anno saranno punite con la sospensione della licenza da un minimo di tre giorni al massimo di un mese.

Globalmente, si è calcolato che i registratori, completati diversi dalle vecchie «addizionali» e caratterizzati da una duplice stampante abbinata ad un totalizzatore di reparto nonché ad un totalizzatore finanziario (il primo impostato per la suddivisione merceologica, il secondo per evidenziare sconti, addebiti e vendite a credito) metteranno sotto controllo un volume di affari accompagnato nell'82 da 28 mila miliardi di lire.

Praticamente, lo scontrino fiscale dovrà essere rilasciato da tutti i tipi di negozi e «locali aperti al pubblico o spacci interni per i quali non sia obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale». Sono esentati soltanto i tabaccai, coloro che vendono beni iscritti nei pubblici registri (come i concessionari di auto), i giornalai e i benzinai. Non rientrano ancora nell'obbligo, per finire, coloro che vendono in luoghi pubblici (piazze, pubbliche vie, aperta campagna), i venditori a domicilio e quelli ambulanti.

Lo scontrino dovrà essere rilasciato al momento della consegna e della spedizione dei prodotti, oppure al momento del pagamento totale o parziale. Al consumatore l'obbligo di riceverlo, al negoziante quello di conservare il rotolo «cassa» per due anni e di allegare il tagliando di chiusura del giro di vendite quotidiana al proprio libro dei corrispettivi.

Intanto, sempre a partire dal primo luglio, è stato stabilito che numerose nuove categorie di esercenti dovranno rilasciare la ricevuta fiscale. Meritano di essere citate: nell'elenco rientrano i barbieri e gli estetisti da uomo, i falegnami, i concionari, i rilegatori di libri, i sarti, i laboratori di maglieria, le pelliccerie, i laboratori di orificeria e di riparazione degli orologi, gli idraulici, gli elettricisti, le imprese di pulizia, i pittori, i tappezzieri, i materassari, le tintorie, i laboratori fotografici e quelli per la riparazione di apparecchi radiotelevisivi ed elettrodomestici. Servizi di Lussella Re



- Lo scontrino fiscale dovrà essere rilasciato da tutti i tipi di negozi e «locali aperti al pubblico o spacci interni per i quali non sia obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale»
- Numerati e obbligatori, dovrebbero facilitare i controlli e impedire l'evasione nel mondo del commercio
- Ma la loro introduzione comincia fra mille polemiche
- Commercianti e ministero delle Finanze, in sintesi, sembrano soddisfatti per un solo motivo: i primi perché sono stati messi in grado di adeguarsi alla nuova normativa senza sanzioni, almeno fino alla fine del mese. Il secondo perché non si è dovuto rimangiare il provvedimento
- Cinque violazioni accertate in un anno comporteranno la sospensione della licenza da un minimo di tre giorni a un massimo di un mese

MILANO, 01 LUGLIO 2013 – Era venerdì 1° luglio 1983 quando, lo scontrino fiscale — uno degli strumenti più importanti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale — è entrato in vigore. A sancire la sua origine tutta socialista (dato che i due ministri delle Finanze dell'epoca erano, appunto, due socialisti: Rino Formica e Francesco Forte), la Legge del 26/01/1983 n. 18 dal titolo: «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa».

In particolare, l'art. 1 (Rilascio dello scontrino fiscale adempimenti) della suddetta legge stabiliva che: «Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, è stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante».

Tuttavia, per i contribuenti, l'obbligo dello scontrino fiscale fu graduale. Infatti, come sanciva l'art. 4 (Effetti): «[...] le disposizioni della presente legge si applicano: a partire dal 1 luglio 1983 se il volume di affari ha superato i duecento milioni». In pratica, stando ai dati dell'epoca, soltanto i 75 mila attività commerciali sull'intero totale — avendo dichiarato un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire nel

1981 – rientravano nell'obbligo del dispositivo di legge.

A questi grossi esercenti, scaglionati nel tempo, si sarebbero aggiunti:

- dal 1 marzo 1984 se il volume di affari ha superato i cento milioni;
- dal 1 marzo 1985 se il volume di affari ha superato i sessanta milioni;
- dal 1 marzo 1986 se il volume di affari ha superato i trenta milioni.
- dal 1 marzo 1987 se il volume di affari non ha superato i trenta milioni.

Come aveva dichiarato - all'indomani dell'approvazione della sopra indicata Legge - il socialista **Franco Reviglio**, ministro delle Finanze di Francesco Cossiga, nel 1980: «Il registratore di cassa è uno strumento importante perché risponde all'esigenza di riequilibrare i carichi sociali tra le fasce della società. Però può funzionare se il cittadino si convince che l'evasione è un problema della comunità, se si capisce che se tutti pagano le tasse, le tasse si riducono».

Tuttavia, l'evidenza storico-empirica dimostra che le cose sono andate di tutt'altro verso. Questo anche sotto il profilo della lotta contro l'evasione fiscale. Come sottolineano i dati diffusi lo scorso mese di giugno, nei primi cinque mesi dell'anno, nei **166.737** controlli in materia di scontrini e ricevute effettuati dalla Guardia di finanza, il **33%** ha evidenziato delle irregolarità.

Ma cos'è esattamente lo scontrino fiscale? Si tratta di un documento fiscale rilasciato all'atto di acquisti di beni o servizi. Nello specifico, come stabilito dall'[art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - D.M. 30 marzo 1992](#):

Lo **scontrino fiscale** devono essere emessi dai commercianti al minuto ed assimilati (ad esempio artigiani) a fronte di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di utenti finali. Tali documenti sono rilasciati per mezzo di appositi apparati denominati "misuratori fiscali"; la ricevuta fiscale può essere emessa anche avvalendosi di stampati cartacei da compilare manualmente.

Lo scontrino deve contenere alcuni elementi necessari, quali:

- data e ora di emissione
- numero progressivo
- dati identificativi dell'esercente l'attività commerciale (denominazione, ditta o ragione sociale o cognome e nome)
 - numero di partita IVA e ubicazione dell'esercizio
 - corrispettivo
 - logotipo fiscale "MF", seguito da una serie di lettere e numeri

Lo scontrino deve essere rilasciato al momento del pagamento totale o parziale del corrispettivo. Come sottolinea la Guardia di Finanza, **al fine di evitare che questa pratica sia sfruttata per evadere le imposte, in caso di inadempienza da parte dell'esercente è buona prassi che il cliente chieda sempre l'emissione del regolare documento fiscale.**

(fonti: Linkiesta; [1] Registratori di cassa, si comincia da luglio", Stefano Lepri, La Stampa, 19 gennaio 1983. Fotogramma: linkiesta.it)

Rosy Merola

[MORE]